

Avv. Tiziana Agostini
Cassazionista

TRIBUNALE CIVILE DI LATINA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 CPC ANTE CAUSAM

**Con richiesta per la determinazione delle modalità di notificazione
ex art 151 c.p.c.**

Per.: Clementina RUSSO nata a Napoli il 14.12.1975 e ivi res. in Fondi Via Spinete 1 3^ Tratto n. 27, C.F.: RSSCMN75T54F839N rapp.ta e difesa per delega in calce al presente atto dall'Avv. Tiziana Agostini (GST TZN 58L51H413A) con studio in Monte San Biagio Via Prov.le San Magno 57/b la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente n. di fax 0771.567440 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) avvtizianaagostini@puntopec.it dove elegge domicilio digitale.

Contro:

1) M.I. - Ministero dell'Istruzione CF: 80185250588 in persona del Ministro Pro-tempore, elett.te dom.to presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n. 12;

2) M.I. - UFF. SCOL. REGIONALE PER IL LAZIO- Ambito Territoriale per la Provincia di Latina , CF: 80004180594 in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.to l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n. 12.

PREMESSO CHE

1) la ricorrente è docente abilitata all'insegnamento per la scuola Primaria (EEEE) e per l'Infanzia (AAAA) inoltre è abilitata all'insegnamento per il sostegno nella scuola dell'Infanzia (ADAA);

2) In ragione di tali titoli è inserita nella Graduatorie per le Supplenze (GPS) di 1^ fascia vevoli per gli aa.ss. 2020/22 e nel mese di agosto ha



Avv. Tiziana Agostini
Cassazionista

aggiornato la propria posizione esprimendo le proprie preferenze (**All. n. 1**);

3) La ricorrente, in forza del punteggio spettante, risulta così collocata in graduatoria: Infanzia (AAAA) punti 32 pos. 1101; Primaria (EEEE) punti 37 pos. 916 e ,per l'insegnamento sul sostegno per la scuola dell'Infanzia (ADAA), è collocata con punti 50 al posto 172 (**All. nn. 2, 3 e 4**). Inoltre, la ricorrente ha indicato in domanda la propria disponibilità a partecipare alle nomine per il sostegno nella scuola primaria (EEEE) sulle graduatorie incrociate in quanto non abilitata;

4) Con Decreto-legge n. 73 del 25.5.2021 art. 59 il Governo ha adottato misure straordinarie per la nomina del personale docente ¹ e, per

4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.

6. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7.

7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.

8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella



quanto qui di interesse, al comma 4, ha previsto la copertura dei posti residuati dopo le immissioni in ruolo con contratto a tempo determinato, da attribuirsi ai docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi;

5) Con D.M. 242 del 30.7.2021, adottato in attuazione del su richiamato art. 59 commi da 4 a 9 del d.l. 73/2021, il Ministero ha previsto una procedura informatizzata di conferimento delle nomine a tempo determinato da effettuarsi sulla base della *posizione rivestita nella prima fascia delle GPS e, successivamente, nei relativi elenchi aggiuntivi (All. n. 5)*. Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 3 del d.m. 60/2020 *(All.n. 8)*, istitutivo delle GPS, le nomine per la stipula di contratti a termine avvengono prioritariamente attingendo dalle Graduatorie a Esaurimento (GaE), laddove ancora esistenti e, in caso loro esaurimento o incapienza, dalle GPS, secondo l'ordine di fascia.

6) Inoltre con Nota del Direttore Generale, prot. 25089 del 6.8.2021, oltre a ribadire l'ordine di conferimento delle nomine, il Ministero dell'istruzione ha precisato che *La mancata assegnazione dell'incarico*

medesima istituzione scolastica presso cui ha prestatato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.

9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, con riferimento alla procedura di cui al comma 4, sono disciplinati le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare di cui al comma 7, le modalità di formazione delle commissioni della prova disciplinare, i requisiti dei componenti e le modalità di espletamento della suddetta prova. Ai componenti della commissione nazionale non sono dovuti, per le attività svolte, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi spese nè altre utilità comunque denominate.



per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato. (All. n. 6);

7) In data 3.9.2021 l'Ambito territoriale per la Provincia di Latina ha pubblicato con atto prot. 10656 (**All. n. 7**) le nomine per gli incarichi a tempo determinato. La ricorrente, avendo optato per un numero ristretto di scuole e comuni, non ha ottenuto incarichi per gli insegnamenti nei quali è abilitata, ossia scuola Primaria (EEEE), Infanzia (AAAA) e sostegno per la scuola dell'Infanzia (ADAA);

8) Si precisa, per la migliore comprensione dei fatti di causa, che il personale specializzato sul sostegno è in numero insufficiente al fabbisogno della popolazione scolastica avente diritto. A tale carenza si provvede mediante la nomina di personale, non specializzato, che viene scelto in ragione del punteggio posseduto nelle graduatorie nelle quali è inserito, "incrociando" le varie graduatorie e secondo l'ordine di priorità delle stesse (GaE, GPS di 1^ fascia, GPS 2^ fascia, elenchi aggiuntivi);

9) Ebbene dalle nomine del 3.9.2021 emerge che il sistema, per quanto attiene l'insegnamento sul sostegno, una volta esaurito il personale specializzato presente nelle GaE, non ha dato la priorità al titolo di specializzazione, che può essere posseduto anche dal personale presente nella 1^ fascia delle GPS, in quanto abilitato, ma ha proceduto a "incrociare" le GaE (G.a.I.) effettuando un elevato numero di nomine di personale **non specializzato sul sostegno** e, solo dopo aver esaurito le GaE, il sistema ha attinto dalla 1^ fascia delle GPS il personale in possesso della specifica specializzazione. L'operazione svela una inammissibile contraddizione: il personale è stato scelto non in ragione dei titoli posseduti, ma della specifica graduatoria, sicché il Ministero pur



disponendo di personale specializzato sul sostegno ha proceduto alla nomina di personale privo di tale titolo.

Ma non basta.

10) Con decreto del 23.9.2021 **(All. n.9)** l'Ambito Territoriale per la Provincia di Latina ha pubblicato l'elenco delle nomine sui posti ancora disponibili. Si ricorda che ai sensi della Nota del Direttore Generale del Ministero, prot. 25089 del 6.8.2021, La mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine tempo determinato. (Cfr. all. n. 6). Difatti per la scuola dell'Infanzia (AAAA), per la quale (per la 1^ fascia GPS) le nomine dl 3 settembre erano arrivate fino al n 1910, il sistema ha ricominciato dal n. 610; per la scuola Primaria (EEEE) per la quale le nomine del 3 settembre (per la 1^ fascia GPS) erano arrivate fino al n. 1446, (la ricorrente non ha ottenuto l'incarico poiché le sedi erano tutte in Comuni da lei non indicati) il sistema ha ricominciato dal n. 1298.

11) Tanto non è accaduto per il sostegno. In questo caso il sistema non è tornato indietro per garantire i docenti, e tra questi gli abilitati che non avevano ottenuto l'incarico, ma ha proseguito a incrociare le GPS di 1 e 2 fascia, nominando personale non abilitato.

12) E' accaduto, quindi, che personale NON abilitato, collocato in posizione meno favorevole in graduatoria (ricordiamo che per il sostegno la ricorrente riveste la posizione 172) ha ottenuto l'incarico su scuole del Comune di Fondi, Terracina e Itri. Ad esempio, per la ADAA la docente Conte Elisabetta con punti 869 ha ottenuto il posto presso l'IC Amante di Fondi, Torre Monica Barbara con punti 940 è stata nominata presso l'IC Montessori di Terracina e così altre docenti nominate, su



cattedre indicate anche dalla ricorrente, e che hanno un punteggio di gran lunga inferiore.

13) Stesso discorso per la ADEE (sostegno sulla Primaria) per il quale la ricorrente, non abilitata, avrebbe avuto diritto a partecipare alle nomine sulle graduatorie incrociate. Senonché dagli elenchi dei nominati il 3 settembre emerge che il sistema, arrivato al n. 915, salta ben 4 posizioni procedendo alla nomina del candidato collocato al posto 920. Il salto della posizione della ricorrente, n. 916, potrebbe trovare giustificazione solo se non vi fossero state istituzioni scolastiche attribuibili, ma così non è, atteso che lo stesso 3 settembre sono state assegnate due cattedre, presso l'IC Tenente Aspri di Fondi, Comune espresso anche dalla ricorrente e assegnate a docenti collocate ai posti 1107 e 1378.

14) Ed ancora: il 23 settembre il sistema è ripartito dall'ultimo nominato sulle incrociate ADAA, e quindi dal posto 869 e dalle incrociate della ADEE 1712. Anche stavolta la ricorrente, pur rivestendo migliori posizioni in entrambe le graduatorie, non ha ottenuto la nomina:

15) Inutili sono stati i numerosi tentativi effettuati dalla ricorrente per ottenere la correzione di quelli che appaiono evidenti errori di sistema
(All. n.10)

Riassumendo: il sistema informatico ha fatto registrare una prima anomalia all'atto della nomina del personale specializzato sul sostegno inserito nella 1^ Fascia delle GPS che, immotivatamente, è stato pretermesso a favore del personale NON specializzato delle GaE. La seconda anomalia riguarda invece il mancato rispetto, solo per le nomine sul sostegno, delle disposizioni contenute nel DM 242 del 30.7.2021 in forza delle quali la mancata assegnazione dell'incarico per le classi di



concorso o tipologie di posto o sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine. Tale principio è stato applicato solo sulle materie comuni, per le quali il sistema è tornato indietro all'ultimo non nominato, tanto non è stato fatto per il sostegno. Per effetto di ciò alla ricorrente, abilitata sul sostegno, è stato preferito **personale non abilitato inserito in GAE, personale non abilitato inserito nelle GPS e, nel concorso di personale ugualmente non abilitato (ADEE) le sono stati preferiti candidati con minori punteggio.**

FUMUS BONI JURIS

Balza agli la prima inammissibile violazione: il personale per l'insegnamento sul sostegno è stato reclutato secondo un criterio contrario al principio meritocratico, che mortifica la professionalità, danneggia gli alunni disabili e nega il principio costituzionale dettato dall' art 97 del perseguimento dell'interesse pubblico attraverso la scelta del migliore.

La stessa normativa istitutiva delle GPS., D.m. 60/2020, è gravemente violata: l'art. 2 comma 4, stabilisce l'ordine di conferimento delle supplenze, su posti comuni o di sostegno, prevedendo per ciascuna classe di concorso e per gli elenchi di sostegno, l'utilizzo delle GaE in via prioritaria, ma solo fino al loro esaurimento.

Lo chiarisce ulteriormente l'art. 12 dello stesso decreto, che scandisce le fasi di conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, espressamente imponendo che i posti di sostegno siano conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione



Avv. Tiziana Agostini
Cassazionista

attingendo prima dalle GaE e poi dai suoi elenchi aggiuntivi, in caso di incapienza si procede allo scorrimento delle GPS di prima, e poi di seconda fascia, per il sostegno per il relativo grado; in caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.²

² **Articolo 12 d.m. 60/2020** (Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche)
1. Al fine di garantire il regolare e ordinato inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento delle supplenze annuali o delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche sono disposte annualmente assicurando preventivamente la pubblicizzazione nell'albo e nel sito web di ciascun ambito territoriale provinciale: a) del quadro complessivo delle disponibilità e delle relative sedi cui si riferiscono; b) del calendario delle convocazioni. 2. Nel corso delle attività di attribuzione delle supplenze, i predetti dati sono costantemente aggiornati per dare conto delle operazioni effettuate e sono resi pubblici, al termine delle quotidiane operazioni di conferimento, con le modalità di cui al comma 1. 3. Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l'accettazione scritta della relativa proposta gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, secondo quanto determinato dall'Ufficio competente, con modalità info-telematica, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione. Non hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate. Con provvedimento della competente direzione generale possono essere disciplinate convocazioni e attribuzioni in modalità telematica. 4. I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione dalle GAE, ai sensi del comma 5, e dalle relative GPS con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni. Ministero dell'Istruzione 19 5. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, sono prioritariamente scorsi gli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni: a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE; b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio. 6. In caso di incapienza degli elenchi di cui al comma 5, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado. 7. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio. 8. L'accettazione da parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione. 9. Gli aspiranti che abbiano rinunciato a una proposta di assunzione non hanno più titolo a ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico.



Avv. Tiziana Agostini
Cassazionista

Non si comprende, quindi, perché mai, una volta esauriti gli elenchi del sostegno delle GaE, il Ministero (e per esso il sistema informatico) abbia proceduto alla nomina del personale, inserito in GaE ma NON specializzato, preferendolo a quello che, ugualmente abilitato all'insegnamento, è tuttavia in possesso della specifica abilitazione per l'insegnamento sul sostegno, acquisita attraverso un ulteriore corso di studi, idoneo a realizzare l'obiettivo primario della massima tutela possibile del diritto del disabile all'istruzione all'integrazione scolastica, nella classe e nel gruppo.

Il sistema informatico del Ministero chiaramente non è stato tarato sui principi che regolano le procedure di conferimento degli incarichi che, invece, impongono di effettuare le nomine nel rispetto delle graduatorie, formate in base ai titoli di abilitazione e specializzazione posseduti dai candidati, ma anche di garantire il diritto riconosciuto dal richiamato art. 12 comma 8, di partecipare alle ulteriori fasi di attribuzione di supplenze, per le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, agli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione.

Si tratta di macroscopici errori del sistema che andavano sollecitamente corretti.

In materia di procedure di reclutamento gestite esclusivamente con modalità telematica, il Giudice Amministrativo ha avuto modo di osservare, in un caso in cui la domanda regolarmente inviata era stata completamente cancellata dal sistema che *<< le falle del sistema che non hanno consentito la conservazione di tali documenti e informazioni non*



possono essere addebitate a parte ricorrente, in quanto ciò viola pesantemente il principio di affidamento>> ³;

Ed ancora il Tar Puglia, secondo cui “nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata “la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che “pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda” ⁴(cfr. Tar Puglia, Bari, n.896/2016).

Vale inoltre a pena riportare ampi stralci della decisione del TAR Lazio sez. III Bis n. 10964 del 13.9.2019 **(All. n.11)** che, in ordine alla devoluzione esclusiva a sistemi informatici delle procedure di reclutamento e gestione del personale scolastico, ha così ritenuto: *dirimente si profila in punto di diritto l’argomento secondo cui è mancata*

³ Tar Lazio sez. Terza Bis S. N. 8312/2016

⁴ .Tar Puglia, Bari, n.896/2016;



Avv. Tiziana Agostini
Cassazionista

nella fattispecie una vera e propria attività amministrativa, essendosi demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell'intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili nell'organico dell'autonomia della scuola. Al riguardo ritiene la Sezione che alcuna complicatezza o ampiezza, in termini di numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati, di una procedura amministrativa, può legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale e orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale che deve informare l'attività amministrativa, specie ove sfociante in atti provvedimenti incisivi di posizioni giuridiche soggettive di soggetti privati e di conseguenziali ovvie ricadute anche sugli apparati e gli assetti della pubblica amministrazione. Un algoritmo, quantunque, preimpostato in guisa da tener conto di posizioni personali, di titoli e punteggi, giammai può assicurare la salvaguardia delle garanzie procedurali che gli artt. 2, 6,7,8,9,10 della legge 7.8.1990 n. 241 hanno apprestato, tra l'altro in recepimento di un inveterato percorso giurisprudenziale e dottrinario.

La ricorrente, in quanto specializzata sul sostegno aveva, quindi, diritto a essere nominata non appena esaurito l'elenco del sostegno delle G.a.E. o, comunque, a ottenere un incarico tra quelli disponibili per le nomine del 23.9.2021.

Infatti il sistema informatico, così come avvenuto per le classi di concorso delle materie comuni, anche per il sostegno doveva ripartire non dall'ultimo nominato, ma dal primo non nominato al fine di rispettare la disposizione, già richiamata, contenuta nell'art. 4 comma 9 del d.m.



242/2021 e, quindi, consentire la partecipazione ai candidati che non avevano ottenuto l'incarico per le sedi richieste. Il rispetto della invocata disposizione avrebbe comportato la nomina della ricorrente su una delle sedi scolastiche dei Comuni di Fondi e Terracina, che invece sono state attribuite a personale collocato in posizione meno favorevole in graduatoria.

PERICULUM IN MORA

La ricorrente per il corrente anno scolastico ha ottenuto soltanto un breve incarico di 18 gg. attribuito dal Dirigente Scolastico, sulla base delle graduatorie di istituto, essendo ormai esaurite tutte le disponibilità per incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche.

Per errore del Ministero e del suo sistema informatico la ricorrente subisce un grave danno i cui effetti sono destinati a protrarsi nel tempo in quanto non maturando punteggio di servizio, o maturandolo in misura inferiore ai 12 punti garantiti da un contratto fino al termine delle attività didattiche, aumenterà il distacco tra chi ha reso il servizio, magari illegittimamente e, quindi, ha maturato punteggio e chi no.

Il pregiudizio subito dalla ricorrente è perciò quello più temuto: la lesione del diritto al lavoro, la perdita delle occasioni lavorative sia pure a termine ed è destinato a ripercuotere i propri effetti nel tempo senza possibilità di recupero.

Per altro verso, in presenza di fondate ragioni, quali quelle precedentemente evidenziate, spetta al Giudice garantire l'effettività della tutela evitando il consolidarsi di assetti che nuocciono non solo alla parte



ricorrente, confliggendo in maniera intollerabile con il dovere di imparzialità e buon andamento costituzionalmente garantito (art. 97 Cost.).

Non possiamo esimerci dall'osservare, tra l'altro, che la misura richiesta soddisfa anche l'interesse pubblico che il Ministero è obbligato a perseguire, ossia quello di dotare gli alunni disabili di personale di sostegno reclutandolo prioritariamente tra quello specializzato, al fine della piena realizzazione dei principi costituzionali in materia di diritto all'educazione ed all'istruzione in condizione di uguaglianza, in materia di diritti e di integrazione dei diversamente abili.

Non vi è dubbio, pertanto, che, nel caso di specie, ricorrono i requisiti per la tutela cautelare d'urgenza che può essere accordata mediante l'ordine diretto all'amministrazione scolastica resistente di attribuire un incarico a termine sul sostegno per la scuola dell'Infanzia, con priorità rispetto ai docenti non abilitati, da qualunque graduatoria attinti, misura che consente di neutralizzare la lesione ai diritti a contenuto patrimoniale e non causati dalla condotta omissiva dell'amministrazione scolastica.

Tutto ciò premesso

RICORRE

Affinchè l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Latina ai sensi degli art. 669 quater e 700 c.p.c., in via cautelare ed urgente, ritenuta la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora

VOGLIA

- ordinare all'Amministrazione scolastica resistente di attribuire alla ricorrente, quale docente abilitata e in possesso della specializzazione sul sostegno per la scuola dell'Infanzia (ADAA) o, in subordine, quale



Avv. Tiziana Agostini
Cassazionista

coente non specializzata sul sostegno, per la scuola primaria (ADEE) un incarico a tempo determinato, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, presso un'istituzione scolastica ricompresa nei Comuni indicati in domanda, tra quelle disponibili per il turno di nomina del 3.9.2021, o in subordine del 23.9.2021, con individuazione dagli elenchi del sostegno della 1^ fascia delle GPS o dalle "incrociate" di 1^ fascia;

- In ogni caso adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare in via cautelare il diritto della ricorrente anche, occorrendo, previa disapplicazione degli atti ritenuti ostativi all'attuazione del diritto.
- Con vittoria di spese.

Si producono i seguenti documenti:

1. Domanda GPS del 21.8.2021;
2. Estratto GPS 1^ fascia Scuola Primaria (EEEE);
3. Estratto GPS 1^ fascia Scuola dell'Infanzia (AAAA);
4. Estratto GPS 1^ fascia Scuola dell'Infanzia abilitati sul sostegno (ADEE);
5. D.m. 242/2021;
6. DDG 25809 del 6.8.2021;
7. Decreto 10656 del 3.9.2021 ed estratto nomine;
8. D.m. 60/2020;
9. Decreto 11734 del 23.9.2021 ed estratto nomine;
10. Reclami;
11. Nomina del 1.10.2021;
12. S. TAR Lazio 10964/2019;
13. Esiti convocazioni del 30 settembre, 6,13 e 14 ottobre 2021.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la causa è



di valore indeterminato e il cui è pari a € 259.

Latina

Avv. Tiziana Agostini

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE
MODALITA' DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

Ill.mo Sig. Giudice

Il ricorso ha ad oggetto il reclutamento di personale docente dalle GPS.

Non vi è dubbio che il riconoscimento del diritto soggettivo rivendicato comporta la modifica delle posizioni in graduatoria e, pur ritenendo la sottoscritta che nel giudizio instaurato innanzi al GO, volto alla declaratoria di diritti soggettivi, non esistono posizioni di controinteressati (cfr. Trib. Paola Sent. 634/2014), tuttavia un gran numero di Tribunali in contenziosi simili ha ordinato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c. strumento di notifica largamente usato tanto di Giudici Amministrativi che da quelli Ordinari, in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, si rivolge

ISTANZA



Avv. Tiziana Agostini
Cassazionista

Affinché la SV Ill.ma ove ritenga sussistenti posizioni di controinteressati, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quella stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 cpc, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in GU

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso:

- 1) Quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia all'Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi 12;
- 2) Quanto ai potenziali controinteressati tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del Ministero dell'Istruzione.

Latina

Avv. Tiziana Agostini

